

e) Quinta Commissione: Incompatibilità.

La Commissione Incompatibilità, secondo quanto stabilito dal Regolamento di questo Consiglio, approvato con delibera del 1 aprile 2003 e pubblicato sulla G.U. del 15 aprile 2003, provvede all'accertamento delle cause di incompatibilità di cui all'art. 8, del D.Lgs. 545/92.

E' formata da cinque componenti:

Cons. Domenico Chindemi

Cons Adolfo Cucinella

Cons. Mario Ferrara

Cons. Agostino Del Signore

Cons. Antonio Gravina

le funzioni di Presidente sono svolte dal dott. Domenico Chindemi

Ambito territoriale di competenza assegnato a ciascun consigliere

Sono assegnate al Pres. CUCINELLA le seguenti regioni:

ALTO ADIGE

FRIULI VENEZIA GIULIA

TRENTINO

VALLE D'AOSTA

ABRUZZO

EMILIA ROMAGNA

LIGURIA

Sono assegnate al Cons. CHINDEMI le seguenti regioni:

MOLISE

VENETO

CALABRIA

LOMBARDIA

Sono assegnate al Cons. Del SIGNORE le seguenti regioni

PIEMONTE

MARCHE

TOSCANA

Sono assegnate al Cons. FERRARA le seguenti regioni:

LAZIO

CAMPANIA

Sono assegnate al Cons. GRAVINA le seguenti regioni:

SARDEGNA
BASILICATA
SICILIA
UMBRIA
PUGLIA

L'Ufficio V, che coadiuva la Commissione, è formato da un responsabile amministrativo, funzionario area 3° F5; un funzionario area 3° F4; due impiegate area 2° F4, un'impiegata area 2° F3.

L'Ufficio provvede:

- a verificare l'avvenuta presentazione da parte di tutti i giudici tributari della dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà;
- alla individuazione dei giudici tributari che non hanno reso la dichiarazione e relativa segnalazione all'Ufficio Disciplinare per i provvedimenti di competenza;
- alla trasmissione all'ufficio Status di copia della dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà presentata da ciascun giudice per l'inserimento nel relativo fascicolo personale;

- a segnalare all'Ufficio Disciplinare, per i provvedimenti di competenza, i nominativi dei giudici che nella dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà non hanno barrato la casella in cui dichiarano di essere in possesso dei requisiti di cui all'art.7 del D.Lgs 545/92;

Ai fini dell'accertamento delle cause di incompatibilità, l'ufficio provvede:

- all'esame preliminare delle dichiarazioni ed alla relazione al Consigliere delegato all'istruttoria, secondo le sue competenze territoriali;
- alla predisposizione, in conformità di quanto deciso in sede di Commissione, dei provvedimenti di competenza ed alla loro presentazione al visto del Consigliere relatore per il successivo esame e l'approvazione da parte del Consiglio;
- alla segnalazione all'Ufficio Status dell'avvenuto accertamento di eventuali cause di incompatibilità di cui all'art. 8, comma 1°, lett. b) del D.Lgs 545/92 per l'adozione dei conseguenti provvedimenti di sospensione di cui al comma 4° del suddetto articolo;
- alla istruttoria della proposta di presa d'atto del Decreto di decadenza del Ministro dell'Economia e delle Finanze;
- alla comunicazione all'Ufficio Status delle delibere di apertura del procedimento di decadenza e delle delibere di decadenza per l'aggiornamento del fascicolo personale del giudice;
- alla comunicazione all'Ufficio Concorsi delle delibere di decadenza ai fini della ricognizione dei posti vacanti;
- alla predisposizione, su supporto informatico, dell'elenco dettagliato dei fascicoli che saranno esaminati nella seduta settimanale del Consiglio, con allegate le bozze dei provvedimenti predisposti in formato PDF

- alla tenuta del registro dei provvedimenti adottati (richiesta notizie, apertura dei procedimenti) con annotazione delle memorie pervenute e dei provvedimenti di decadenza o di archiviazione adottati;

- alla tenuta del registro delle convocazioni.

La Commissione nel corso del 2011 ha proseguito la propria attività sulla scia dell'impegno intrapreso nell'anno 2010.

A seguito delle modifiche introdotte alla formulazione dell'art.8 del DLgs. 545/92 dall'art. 39, comma 2, lettera c) del D.L. n. 98/2011, convertito nella L. n.111/2011, e dall'art. 2, comma 35-septies, del D.L. n. 138/2011, convertito nella L. n. 148/2011, è stato predisposto ed inviato a tutti i Presidenti delle Commissioni Tributarie il modello di dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà integrativo di quello relativo al periodo dal 01.07.2009 al 31.12.2011, per la successiva obbligatoria compilazione da parte di ciascun giudice entro il 20.11.2011.

Il modello è stato redatto in maniera tale da far emergere tutte le eventuali situazioni di incompatibilità previste dalla nuova normativa

Nel corso dell'anno 2011, la Commissione ha proceduto:

- all'acquisizione ed alla verifica delle dichiarazioni sostitutive di atto di notorietà presentate dai giudici tributari, evidenziando e segnalando all'Ufficio Disciplinare, per i provvedimenti di competenza, i nominativi di coloro che hanno omesso di presentarla;

- alla trasmissione all'ufficio Status di copia della dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà presentata da ciascun giudice per l'inserimento nel relativo fascicolo personale;

- al controllo, ai fini della individuazione delle cause di incompatibilità di cui all' art. 8, del D.Lgs 545/92 di n. 3992 dichiarazioni sostitutive di atto notorio;

- all'esame degli esposti pervenuti da cittadini e da associazioni di categoria, volti ad evidenziare presunte situazioni di incompatibilità;

- alla valutazione delle segnalazioni relative a presunte situazioni di incompatibilità pervenute dalle Commissioni Tributarie e/o delle Agenzie Fiscali;

- all'espletamento di una attività istruttoria preliminare con richieste all'interessato di chiarimenti relativi a quanto dal medesimo dichiarato, prima dell'avvio del procedimento per l'accertamento dell'incompatibilità.

Le risposte pervenute, ove incomplete, hanno determinato l'attivazione dei poteri ispettivi di questo Consiglio.

Nei casi in cui gli elementi forniti dal giudice sono risultati insufficienti o dubbi, sono state avanzate richieste informative alle Commissioni Tributarie di appartenenza, alla Pubblica Amministrazione (Agenzie Fiscali, Regioni, Comuni, Province, Consorzi etc.), e alla Guardia di Finanza.

A fronte di evidenti situazioni di incompatibilità, laddove emerse dalle dichiarazioni rese in questionario, ovvero evidenziate dalle informazioni acquisite, è stato tempestivamente instaurato il relativo procedimento,

con la concessione all'interessato di un termine di 30 giorni per la presentazione di memorie difensive, e, fermo il suo diritto di richiedere l'audizione personale e della facoltà di avvalersi dell'assistenza di un difensore scelto tra gli iscritti agli Albi professionali di avvocati o di dottori commercialisti, ovvero tra i giudici tributari.

Per tali fattispecie sono stati adottati **n. 181** provvedimenti, distinti come di seguito riportato:

DELIBERE DI RICHIESTA CHIARIMENTI ALL'INTERESSATO

Totale n. 11

delle quali:

n. 9 - per le cause di incompatibilità di cui all' art. 8, comma 1° lett.i) del D.Lgs 545/92 come modificato dall'art. 31 della legge n. 449/97 e dall'art. 84, comma 1°, L.21.11.2000 n. 342.

n. 1 - per le cause di incompatibilità di cui all' art. 8, comma 1° lett. m) del D.Lgs 545/92

n. 1 - per entrambe le cause di incompatibilità di cui all' art. 8, comma 1° lett. m ed i) del D.Lgs 545/92

DELIBERE DI RICHIESTA NOTIZIE ALLE COMMISSIONI, G.F E/O AD ALTRI SOGGETTI DELLA P.A

Totale n. 9

delle quali:

n. 8 - per le cause di incompatibilità di cui all' art. 8, comma 1° lett.i) del D.Lgs 545/92 come modificato dall'art. 31 della legge n. 449/97 e dall'art. 84, comma 1°, L.21.11.2000 n. 342.

n. 1 - per le cause di incompatibilità di cui all' art. 8, comma 1° lett. m) del D.Lgs 545/92

DELIBERE DI APERTURA PROCEDIMENTO DI DECADENZA

Totale n. 18

delle quali:

n. 11 - per le cause di incompatibilità di cui all' art. 8, comma 1° lett. i) del D.Lgs 545/92 come modificato dall'art. 31 della legge n. 449/97 e dall'art. 84, comma 1°, L. 21.11.2000 n. 342.

n. 5 - per le cause di incompatibilità di cui all' art. 8, comma 1° lett. m) del D.Lgs 545/92

n. 2 - per le cause di incompatibilità di cui all' art. 8, comma 1° lett.i) ed m) del D.Lgs 545/92

DELIBERE DI CONVOCAZIONE

Totale n. 10

delle quali:

n. 7 - per le cause di incompatibilità di cui all' art. 8, comma 1° lett. i) del D.Lgs 545/92 come modificato dall'art. 31 della legge n. 449/97 e dall'art. 84, comma 1°, L.21.11.2000 n. 342.

n. 2 - per le cause di incompatibilità di cui all' art. 8, comma 1° lett. m) del D.Lgs 545/92

n.1 per entrambe le cause di incompatibilità di cui all' art. 8, comma 1° lett. m) ed i) del D.Lgs 545/92

n.1 - per entrambe le cause di incompatibilità di cui all' art. 8, comma 1° lett. m) ed i) del D.Lgs 545/92

DELIBERE DI DECADENZA

Totale n. 4

delle quali:

n. 2 - per le cause di incompatibilità di cui all' art. 8, comma 1° lett.m) del D.Lgs 545/92

n. 2 - per le cause di incompatibilità di cui all' art. 8, comma 1° lett.i) del D.Lgs 545/92

DELIBERE DI PRESA D'ATTO DEL D.M. DI DECADENZA

Totale n. 2

delle quali:

n. 2 - per le cause di incompatibilità di cui all' art. 8, comma 1° lett.i) del D.Lgs 545/92 come modificato dall'art. 31 della legge n.449/97 e dall'art. 84, comma 1°, L.21.11.2000 n. 342.

n. 1 - per entrambe le cause di incompatibilità di cui all' art. 8, comma 1° lett. i) ed m) del D.Lgs 545/92

DELIBERE DI ARCHIVIAZIONE PROCEDIMENTI DI DECADENZA

Totale n. 7

delle quali:

n. 6 - per le cause di incompatibilità di cui all' art. 8, comma 1° lett.i) del D.Lgs 545/92 come modificato dall'art. 31 della legge n. 449/97 e dall'art. 84, comma 1°, L.21.11.2000 n.342.

n. 1 - per le cause di incompatibilità di cui all' art. 8, comma 1° lett. m) del D.Lgs 545/92

DELIBERE DI ARCHIVIAZIONE ATTI

Totale n. 47

delle quali:

n. 32 - per le cause di incompatibilità di cui all' art. 8, comma 1° lett.i) del D.Lgs 545/92 come modificato dall'art. 31 della legge n. 449/97 e dall'art.84, comma 1°, L.21.11.2000 n.342.

n. 4 - per le cause di incompatibilità di cui all' art. 8, comma 1° lett m) del D.Lgs 545/92

n. 11 - per entrambe le cause di incompatibilità di cui all' art. 8, comma 1° lett m) ed i) del D.Lgs 545/92

DELIBERE DI NON LUOGO A PROVVEDERE

Totale n. 68

delle quali:

n. 39 - per le cause di incompatibilità di cui all' art. 8, comma 1° lett.i) del D.Lgs 545/92 come modificato dall'art. 31 della legge n. 449/97 e dall'art.84, comma 1°, L.21.11.2000 n.342.

n. 19 - per le cause di incompatibilità di cui all' art. 8, comma 1° lett.m) del D.Lgs 545/92

n. 9 - per entrambe le cause di incompatibilità di cui all' art. 8, comma 1° lett. i) ed m) del D.Lgs 545/92

n. 1 - per le cause di incompatibilità di cui all' art 8, comma 1° lett c) del D.Lgs 545/92.

RISOLUZIONE N. 1

I dati illustrati evidenziano l'impegno che la Commissione V Incompatibilità ha profuso nel corso dell'anno 2011 nell'attività cognitiva e investigativa propedeutica all'avvio di procedimenti per l'accertamento di cause di incompatibilità, a tutela dell'immagine ed a garanzia della terzietà dei giudici tributari.

La Commissione ha tenuto n. 30 sedute i cui verbali al pari dei relativi ordini del giorno sono stati redatti dal personale dell'Ufficio.

Si rappresenta, altresì, che fra le mansioni svolte dall'ufficio Incompatibilità, significativa è stata l'attività di raccordo con le Commissioni tributarie.

f) Sesta Commissione: Procedimenti disciplinari e di decadenza.

L'Ufficio provvedimenti disciplinari e di decadenza esplica attività di supporto alla corrispondente Commissione del Consiglio di presidenza della giustizia tributaria. In particolare, ai sensi di quanto disposto dal Regolamento per l'organizzazione e il funzionamento dell'ufficio di segreteria del Consiglio medesimo, provvede alla predisposizione degli atti concernenti i procedimenti disciplinari, ex art.16 del D.Lgs. 545/92 nonché quelli di decadenza di cui all'art.12 lettere a), c), d) ed e) stessa normativa;

In merito ai procedimenti disciplinari provvede, in ottemperanza alle decisioni assunte dalla Commissione, alla stesura delle proposte di:

1. delibere di richiesta dell'esercizio dell'azione disciplinare;
2. delibere di apertura del procedimento con contestazione degli addebiti disciplinari;
3. delibere di rimessione degli atti al presidente per la fissazione della discussione del procedimento;
4. decreti presidenziali di fissazione della udienza dibattimentale;
5. decisioni disciplinari applicate, poi, con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze.

L'Ufficio istruisce, inoltre, i procedimenti cautelari mediante la predisposizione di delibere che dispongono in merito alla sospensione, obbligatoria o facoltativa, dall'esercizio delle funzioni di giudice tributario, di cui agli artt. 13 e 14 del Regolamento per il procedimento disciplinare.

Per quanto concerne i procedimenti relativi alla decadenza dei giudici tributari, l'Ufficio provvede a predisporre dapprima le delibere di apertura del procedimento, successivamente le delibere di contestazione, poi quelle di convocazione dei giudici interessati, ed infine le delibere di decadenza, ratificate poi con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze.

L'Ufficio predispone gli atti preparatori alle ispezioni e fornisce assistenza ai Consiglieri incaricati all'espletamento delle verifiche dirette ad appurare il corretto funzionamento delle Commissioni tributarie.

In merito agli esposti nei confronti dei giudici tributari, provenienti sia da privati che da soggetti pubblici, l'Ufficio procede alla relativa istruttoria, secondo le indicazioni fornite della Commissione.

L'Ufficio provvede, poi, alla tenuta di numerosi registri tra i quali quello relativo alle iniziative disciplinari, quello concernente le convocazioni dei giudici e quello degli esposti.

- COMPOSIZIONE DELL'UFFICIO

L'Ufficio è costituito dal seguente personale:

- n. 1 unità di Terza Area, f.r. F6;
- n. 2 unità di Terza Area, f.r. F4;
- n. 1 unità di Seconda Area, f.r. F3;
- n. 1 unità di Prima Area, f.r. F3.

ATTIVITA' SVOLTA NELL'ANNO 2011**1. DATI RELATIVI AI PROCEDIMENTI DISCIPLINARI****• ATTI PROPEDEUTICI ESERCIZIO AZIONE DISCIPLINARE:****Totale n. 391***di cui**attività istruttoria:*

- n. 54 per procedimento penale;
- n. 1 per comportamento non conforme ai doveri del proprio incarico;
- n. 10 per omesso o tardivo deposito di sentenze;
- n. 187 per omessa presentazione o parziale compilazione dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà;
- n. 10 per esposti;
- n. 3 per competenza altri Uffici interni;

delibere di archiviazione atti:

- n. 126 per omessa presentazione o parziale compilazione della dichiarazione sostitutiva.

DELIBERE APERTE (Riferisce in Consiglio)**Totale n. 2***delle quali:*

- n. 1 per misura cautelare ;
- n. 1 per procedimento penale.

DELIBERE DI RICHIESTA AVVIO DELL'AZIONE DISCIPLINARE**Totale n. 15***delle quali:*

- n. 9 per procedimento penale;
- n. 3 per comportamento non conforme ai doveri del proprio incarico;
- n. 3 per omesso o tardivo deposito di sentenze.

DELIBERE DI CONTESTAZIONE**Totale n. 24***delle quali :*

- n. 16 per procedimento penale;
- n. 4 per omesso o tardivo deposito di sentenze;
- n. 4 per comportamento non conforme ai doveri del proprio incarico.

DELIBERE DI TRASMISSIONE ATTI AL PRESIDENTE**Totale n. 11***delle quali :*

- n. 5 per procedimento penale;
- n. 2 per comportamento non conforme ai doveri del proprio incarico;
- n. 4 per omesso o tardivo deposito di sentenze.

DECRETI DEL PRESIDENTE DI FISSAZIONE UDIENZA**Totale n. 13***dei quali :*

- n. 5 per procedimento penale;
- n. 2 per comportamento non conforme ai doveri del proprio incarico;
- n. 6 per omesso o tardivo deposito di sentenze (*di cui n. 2 rinvii*).

RELAZIONI PER UDIENZE DI DISCUSSIONE**Totale n. 18***delle quali :*

- n. 8 per procedimento penale;
- n. 6 per comportamento non conforme ai doveri del proprio incarico;
- n. 2 per omesso o tardivo deposito di sentenze;
- n. 2 per misura cautelare sospensione, ex art. 14, 2 comma, Regolamento disciplinare.

DECISIONI DISCIPLINARI**Totale n. 12***delle quali:*

- n. 6 assoluzioni (n. 2 per procedimento penale; n. 1 per comportamento non conforme ai doveri o alla dignità del proprio ufficio; n. 3 per omesso o tardivo deposito sentenze);
- n. 4 ammonimenti (n. 2 per comportamento non conforme ai doveri o alla dignità del proprio ufficio; n. 2 per omesso o tardivo deposito sentenze);
- n. 1 censura (per omesso o tardivo deposito sentenze);
- n. 1 sosp. funzioni (per procedimento penale).

DELIBERE DI ESTINZIONE ex art. 21 del Regolamento per il procedimento disciplinare:**Totale n. 4****DELIBERE DI PRESA D'ATTO DEL DECRETO MINISTERIALE DI IRROGAZIONE DELLA SANZIONE DISCIPLINARE****Totale n. 5****DELIBERE DI SOSPENSIONE DEL PROCEDIMENTO DISCIPLINARE ex art. 11, 2° comma, del Regolamento per il procedimento disciplinare:**

Totale n. 3

***DELIBERE DI RIPRESA DEL PROCEDIMENTO DISCIPLINARE
SOSPESO ex art. 11, 2° comma, Regolamento per il procedimento
disciplinare e relativo decreto di fissazione udienza:***

Totale n. 2

2. DATI RELATIVI AI PROCEDIMENTI CAUTELARI

- **ESONERO TEMPORANEO FUNZIONI** di cui all'art. 11/Bis del
Regolamento per il procedimento disciplinare

Totale n. 3

- **SOSPENSIONE DALLE FUNZIONI** di cui all'art. 13 del
Regolamento per il procedimento disciplinare

Totale n. 9

- **SOSPENSIONE DALLE FUNZIONI** di cui all'art.14, 1° comma del
Regolamento per il procedimento disciplinare

Totale n. 1

- **SOSPENSIONE DALLE FUNZIONI** di cui all'art.14, 2° comma, del
Regolamento per il procedimento disciplinare

Totale n. 11

3. DELIBERE DI ARCHIVIAZIONE DEGLI ESPOSTI PERVENUTI

Totale n. 17

4. DATI RELATIVI AI PROCEDIMENTI DI DECADENZA

ATTIVITA' PROPEDEUTICA AL PROCEDIMENTO DI DECADENZA

Totale n. 9

di cui:

- n. 6 ex art.12, comma 1, lett.a), D.Lgs.545/92, per mancanza del requisito di cui all'art.7, lett. f), stessa normativa;
- n. 3 per mancata partecipazione, senza giustificato motivo, a tre sedute consecutive, di cui all'art.12, comma 1, lett. e), D.Lgs.545/92.

DELIBERE DI APERTURA DEL PROCEDIMENTO DI DECADENZA

Totale n. 9

di cui:

- n. 7 per mancata partecipazione, senza giustificato motivo, a tre sedute consecutive, di cui all'art.12, comma 1, lett. e), D.Lgs.545/92);

n.. 2 per mancanza del requisiti di cui all'art. 7, comma 1, lett. c) D.Lgs.545/92.

RELAZIONI PER CONVOCAZIONI

Totale n. 4 (per mancata partecipazione, senza giustificato motivo, a tre sedute consecutive, di cui all'art.12, comma 1, lett. e), D.Lgs.545/92).

CONVOCAZIONI

Totale n. 6

di cui:

n. 5 per mancata partecipazione, senza giustificato motivo, a tre sedute consecutive, di cui all'art.12, comma 1, lett. e), D.Lgs.545/92);

n.1 per mancanza del requisiti di cui all'art. 7, comma 1, lett. c) D.Lgs.545/92.

DELIBERE DI ARCHIVIAZIONE DEL PROCEDIMENTO DI DECADENZA

Totale n. 3 (per mancata partecipazione, senza giustificato motivo, a tre sedute consecutive, di cui all'art.12, comma 1, lett. e), D.Lgs.545/92).

DELIBERE DI DECADENZA

Totale n. 2 (per mancata partecipazione, senza giustificato motivo, a tre sedute consecutive, di cui all'art.12, comma 1, lett. e), D.Lgs.545/92).

DELIBERE DI CONCESSIONE DELLA DEROGA AL REQUISITO DELLA RESIDENZA, ex art. 7, lett. f) D.Lgs, n. 454/92

Totale n. 7

DELIBERE DI NON LUOGO A PROVVEDERE SULLA RICHIESTA DI DEROGA AL REQUISITO di cui all'art. 7, lett. f), del D.Lgs. 31 dicembre 1992, n. 545, per effetto della intervenuta modifica normativa di cui all'art. 4, comma 40, della legge n. 183 del 12/11/2011.

Totale n. 2

DELIBERE DI PRESA D'ATTO DEL DECRETO MINISTERIALE DI DECADENZA

Totale n. 4

ELENCAZIONE E RELATIVA DESCRIZIONE DEI PROVVEDIMENTI PIU' RILEVANTI ADOTTATI

L'introduzione del p.to 4 nella Sezione III (Requisiti) della dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà relativa al periodo dal 1°.07.2009 al 31.12.2011 - la cui barratura significa per il giudice tributario "di non essere stato sottoposto e di non aver a carico procedimenti disciplinari pendenti (diversi da quelli di competenza del Consiglio di Presidenza della Giustizia Tributaria)", ha comportato l'avvio di ulteriore attività istruttoria per acquisire dai competenti organi i relativi provvedimenti disciplinari adottati.

f) *Settima Commissione: Contenzioso.*

La Commissione Contenzioso sovrintende e coordina l'attività del corrispondente Ufficio VII - Contenzioso controllando che vengano adempiuti i compiti previsti dall'art.6, c.1, lett. H) del "Regolamento per l'organizzazione e il funzionamento dell'Ufficio di Segreteria del CDP" approvato il 19.3.2002.

L'Ufficio VII - Contenzioso - è composto di n. 4 dipendenti appartenenti alle seguenti aree:

1 di area III F4 ; 1 di area III F3; 1 di area III F2; 1 di area II F2.

L' Ufficio riceve le pratiche assegnate dal Presidente del Consiglio alla Commissione, provvede ad annotare in ordine cronologico nel Registro di Commissione, secondo quanto previsto dal citato Regolamento, e le sottopone al Presidente della Commissione. Questi le assegna a sè stesso o ad altro Consigliere Relatore per l'istruttoria indicando, nel contempo, il Funzionario collaboratore. L'Ufficio ha il compito di collaborare alle varie fasi dell'istruttoria delle pratiche, nonché alla redazione delle relative proposte di delibera.

Il Funzionario collaboratore raccoglie la documentazione ed ogni elemento necessario per l'istruttoria e predispone il fascicolo che consegna al Consigliere Relatore. Questi, ricevuto il fascicolo, lo esamina dando al collaboratore le direttive necessarie alla eventuale ricerca di ulteriore documentazione. Se ne ravvede l'esigenza, fornisce direttive al fine di acquisire elementi utili all' istruttoria, contattando enti esterni al Consiglio (MEF, Avvocature, TAR ecc). Successivamente dà al Funzionario le direttive necessarie alla predisposizione del provvedimento.

In particolare, nel caso la pratica verta sull'esame di ricorsi giurisdizionali, dà direttive per la predisposizione delle relazioni per l'Avvocatura dello Stato, contenenti le osservazioni necessarie alla costituzione ed alla resistenza in giudizio del Consiglio.

Anche nel caso di ricorsi straordinari al Capo dello Stato, dà direttive per la predisposizione delle relazioni per il Dipartimento per le Politiche Fiscali del Ministero dell'Economia e delle Finanze.

Allo stesso modo, quando ritiene che ne ricorrano i presupposti, dà incarico affinché vengano predisposti i provvedimenti di autotutela.

Quindi passa all'esame degli schemi di delibera e di provvedimenti, predisposti dall'Ufficio, che una volta approvati , vengono sottoposti all'esame ed all'approvazione della Commissione nel corso di periodiche riunioni.

Su disposizione del Presidente della Commissione l'Ufficio redige l'Ordine del giorno della riunione dei componenti della Commissione nel quale vengono indicate le pratiche (istruite dai Relatori) da esaminare.

Nella seduta, che si svolge con la partecipazione oltre che dei Consiglieri anche del personale dell'Ufficio e del Responsabile che cura la redazione del verbale, la Commissione discute le pratiche all'ordine del giorno. Può decidere di restituirle al Relatore per eventuali integrazione dell' istruttoria o di

approvarle se le ritiene completate. La Commissione, approvate le pratiche ed i relativi schemi di delibera, dispone che vengano sottoposte all'esame del Consiglio.

Il Presidente della Commissione, a termine della seduta, dispone che l'Ufficio:

a) curi la redazione del Verbale della seduta. (Detto verbale viene approvato dalla Commissione nella seduta successiva e sottoscritto dal Presidente e dal verbalizzante)

b) predisponga il fascicolo da inviare al Segreteria tecnica per il successivo invio all'esame del Consiglio.

Quest'ultimo adempimento si sostanzia nell'invio alla Segreteria Tecnica del fascicolo cartaceo, nonché, a mezzo e-mail, dell'elenco delle pratiche che il Consiglio dovrà esaminare, corredato dalle copie delle delibere in formato Word o PDF.

Dopo l'approvazione delle delibere da parte del Consiglio le pratiche ritornano al Funzionario per le eventuali correzioni ed integrazioni. Terminata questa fase e ricevuto il provvedimento definitivo (delibere, rapporti ecc.), l'Ufficio provvede alla spedizione dello stesso ai destinatari (Ricorrente, MEF, TAR ecc).

La Commissione opera, altresì, per assicurare l'esigenza di avere costanti rapporti con l'Avvocatura, i TT.AA.RR., il Consiglio di Stato, il Ministero dell'Economia e delle Finanze al fine di conoscere tempestivamente lo stato degli atti od acquisire elementi utili all'istruttoria delle pratiche di competenza. (I rapporti con detti enti sono curati a mezzo telefono, fax, e-mail, e posta)

La Commissione Contenzioso sovrintende e coordina una altra attività dell'Ufficio VII cioè la raccolta dei provvedimenti giurisdizionali: sentenze, ordinanze decreti TAR, Consiglio di Stato ecc. Detta attività si sostanzia nella fotocopiatura dei suddetti provvedimenti giurisdizionali, conservazione in apposito archivio presso l'Ufficio, registrazione in appositi Registri.

Nel corso dell'anno 2011 la Commissione ha approvato e quindi ha sottoposto all'esame ed all'approvazione del Consiglio, i provvedimenti di seguito elencati ed ha coordinato l'Ufficio VII per lo svolgimento delle attività appresso descritte.

RICORSI AL TAR

Rapporti Avvocature: n. 12

Prese d'atto: n. 36

APPELLI AL CONSIGLIO DI STATO:

Rapporti Avvocatura: n. 5

Prese d'atto: n. 13

RICORSI STRAORDINARI AL CAPO DELLO STATO:

Rapporti MEF: n. 1

DELIBERE VARIE: n. 16

Predisposizione dei fascicoli all'esame dei Relatori n. 83

SEDUTE DI COMMISSIONE: n.22

Redazione Ordine del Giorno per le sedute della Commissione: n. 22

Redazione Verbali delle sedute della Commissione : n. 22

ALTRE ATTIVITA'

ATTIVITA' di relazione con altri organi dello Stato quali TAR, CdS, Avvocature, uffici del Ministero Finanze, Commissioni Tributarie ecc.

ATTIVITA' di catalogazione, conservazione e registrazione dei provvedimenti giurisdizionali (sentenze, ordinanze, decreti ecc TAR CdS.)

Tenuta del Registro di Commissione

ATTIVITA' di rendicontazione delle Attività della Commissione e dell'Ufficio e Redazione delle relative Situazioni e Relazioni

h) Ottava Commissione: Compensi dei giudici tributari.

L'Ufficio VIII, come da previsione Regolamentare, ha provveduto, nel corso dell'anno **2011**, all'esame di ogni problematica riguardante il trattamento economico, la gestione delle istanze di congedo e/o aspettativa dei giudici tributari.

Parimenti, l'Ufficio VIII ha assicurato un'efficiente e corretta gestione dello status relativo al trattamento economico dei giudici tributari svolgendo un'attività di consistente rilievo per l'esame di istanze legate a fatti fisiologici (congedi, assenze etc.) ma soprattutto per la risoluzione di quesiti in ordine alla normativa applicabile sul predetto trattamento a seguito di vicende patologiche legate allo status di giudice tributario (disciplina, sospensioni, etc.).

L'Ufficio VIII ha, inoltre, provveduto allo studio ed all'elaborazione della Risoluzione 1/2011 integrativa e parzialmente modificativa della Risoluzione n. 4 del 2 Marzo 2010 in tema di assenze dei giudici tributari.

Si rappresenta, infine, che l'Ufficio VIII, nel corso dell'anno 2011, operativamente, ha proceduto alla **trattazione e definizione di complessive n. 980 pratiche** per la formulazione di delibere consiliari e/o risoluzioni in materia di propria competenza nonché per evasione di corrispondenza varia e per liquidazioni di parcelle onorari richieste dall'Avvocatura dello Stato a seguito di attività difensiva svolta dalla stessa per la rappresentanza in giudizio del Consiglio di Presidenza della Giustizia Tributaria .

L'Ufficio VIII si compone di n. 5 unità, di cui: n. 1 responsabile amministrativo; n. 3 con compiti di attività istruttoria; n. 1 con compiti di collaborazione, tenuta archivi e gestione corrispondenza.